

REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 1990****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo ⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'entrata fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1738/90 della Commissione ⁽⁴⁾, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore dello zucchero e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di

tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso ⁽⁶⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso anche decolorato (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,26 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.